



# *Ministero dell'economia e delle finanze*

---

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

**Visto** l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

**Visto** l'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale possono essere individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

**Visto** l'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

**Visto** il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 4 dicembre 2003 recante "Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.";

**Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

**Viste** le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;

**Visto** l'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire il comma 6 del T.U.L.P.S. ha previsto, con l'introduzione delle lettere a) e b) nel medesimo comma, le nuove caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro, ai fini della loro idoneità per il gioco lecito;

**Visto** l'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto:

- lettera a) *“...gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;”*
- lettera b) *“... il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007;”*
- lettera c) *“...l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:  
1. agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto alla lettera a);  
2. ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco;”*

**Visto** l'articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, che ha disposto: *“L'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera c) del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato*

*contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale è dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera b) del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera c), ed è restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”;*

**Visti** gli Atti aggiuntivi ed integrativi alla Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse, sottoscritti nel corso del mese di gennaio 2009 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e i dieci concessionari della rete telematica, in attuazione del citato articolo 1ter, comma 2 del decreto legge 25 settembre 2008, n. 14;

**Visto** in particolare l'articolo 14, comma 1 della Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse relativo alle integrazioni della concessione che così dispone: *“AAMS può richiedere al concessionario, che si impegna sin d'ora ad accettare, di apportare, nel periodo di validità della concessione, variazioni alle attività indicate nel capitolato tecnico, che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche normative”;*

**Considerato** che le misure tecniche atte a garantire la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco, individuate sulla base delle disposizioni di legge e convenzionali, possano altresì trovare significativi miglioramenti nella sostituzione e/o aggiornamento dei punti di accesso (PdA) da parte dei concessionari;

**Ritenuto** che le suddette garanzie di sicurezza e immodificabilità, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 81, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (cd. legge di stabilità 2011), richiedano infatti, allo stato attuale, l'implementazione della trasmissione al sistema centrale della reale ubicazione dell'apparato PdA attraverso

l'utilizzo di meccanismi di georeferenziazione che attribuiscono all'apparato stesso le informazioni relative alla sua dislocazione geografica;

**Considerata**, pertanto, l'opportunità di procedere alla sperimentazione del sistema di georeferenziazione attraverso meccanismi da applicare ai PdA;

**Ritenuto** che tale sperimentazione possa attuarsi tramite una tecnologia, presentata dai concessionari sulla base dei requisiti base indicati da AAMS, e sottoposta alla positiva valutazione di AAMS, che verifichi la compatibilità con i criteri individuati;

**Ritenuto**, conseguentemente, che l'installazione dei meccanismi di georeferenziazione possa riguardare un numero di PdA aggiornabile da tutti i concessionari in relazione al numero di PdA gestiti;

**Ritenuto** che tale numero di PdA sui quali installare meccanismi di georeferenziazione possa essere individuato con riferimento ad un criterio percentuale rispetto al numero di PdA gestiti;

**Ritenuto** che, secondo le indicazioni fornite dal partner tecnologico SOGEI, le operazioni necessarie alla sperimentazione, come sopra descritte, richiedono l'individuazione delle soluzioni presenti sul mercato facilmente integrabili nell'architettura oggi prevista per gli apparecchi newslot e un adeguamento del protocollo di comunicazione, disponibili entro il mese di giugno 2011;

**Ritenuto**, sempre dal partner tecnologico SOGEI, che il periodo di sperimentazione in laboratorio richiesto è di circa due mesi e che pertanto l'installazione dei meccanismi di georeferenziazione, può ragionevolmente iniziare, da parte dei concessionari, a partire dal 1° settembre 2011;

**Considerato**, conseguentemente, che per la realizzazione delle predette attività' residua un periodo di quattro mesi, ossia un terzo di anno;

**Considerato** che, pertanto, i concessionari debbano essere valutati sul parametro di un terzo dei PdA gestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

**Ritenuto** pertanto che la percentuale del numero di PdA da aggiornare con criteri di georeferenziazione entro il 31 dicembre 2011 possa essere individuata in un terzo dei PdA gestiti da ogni singolo

concessionario e che l'attività possa concretamente essere effettuata a partire dal 01 settembre 2011;

**Ritenuto**, pertanto, che il criterio di cui alla lettera c) punto 1) dell'art.1, comma 530, della legge 266/2005, possa riferirsi, per l'anno 2011, agli investimenti effettuati dal concessionario per la predetta implementazione;

**Ritenuto**, per quanto attiene all'assetto di cui alla lettera c), punto 2), che il livello di servizio ritenuto necessario per individuare criteri di restituzione possa attestarsi all'ottanta per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni previste dalle convenzioni di concessione;

**Ritenuto** quindi che, per l'anno 2011, la determinazione dell'an e del quantum della restituzione del deposito cauzionale, fino ad un massimo dello 0,5% delle somme giocate nel medesimo anno, debba riferirsi, rispetto ai due criteri individuati dalla norma, rispettivamente nella percentuale, rispetto al valore sopra indicato, di sostituzione e/o aggiornamento, ai fini della georeferenziazione al 31/12/2011, di un terzo degli apparati PdA gestiti, nonché nella realizzazione di percentuali non inferiori all'ottanta per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni previste dalle convenzioni di concessione;

**Ritenuto**, peraltro, che il sistema di georeferenziazione debba essere inserito anche tra i requisiti tecnici previsti per partecipare alla procedura di selezione, che sarà avviata a far data dal 16 maggio 2011, per l'affidamento della gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento;

**Considerato** che le premesse che precedono fanno parte integrante del presente decreto;

## DECRETA

### Articolo 1

#### Oggetto

1. Il presente decreto determina per l'anno 2011 i criteri e le modalità di restituzione ai concessionari della rete telematica, di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, del deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184.

## Articolo 2

### Criteria di restituzione del deposito cauzionale

1. Per l'anno 2011, il deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, da restituire a ciascun concessionario, fino all'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate raccolte nel medesimo anno è determinato in relazione:
  - a) al numero di punti di accesso, rispetto ad un terzo di quelli gestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiornati con opportuna tecnologia in grado di garantire la trasmissione al sistema centrale della propria ubicazione, rilevata attraverso meccanismi di georeferenziazione che attribuiscono all'apparato stesso le informazioni relative alla sua dislocazione geografica espressa in un particolare sistema geodetico di riferimento;
  - b) all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio, pari quantomeno alla percentuale dell'ottanta per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni, previste dalle convenzioni di concessione.
  
2. La restituzione del deposito di cui al comma 1, lettera a) è riconosciuta fino ad un massimo del 0,25 per cento delle somme giocate; l'importo da restituire a ciascun concessionario è riconosciuto, come percentuale dell'aggiornamento effettivo, entro il 31 dicembre 2011, da parte del concessionario medesimo, del numero di Punti di Accesso (PdA) rispetto al totale massimo richiesto ad ogni singolo

concessionario pari ad un terzo dei PdA gestiti alla data di emanazione del presente decreto. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0.25 per cento delle somme giocate nell'anno di riferimento, sarà nulla per PdA aggiornati =0 e pari al 100 per cento per PdA aggiornati rispetto a quelli che ciascun concessionario deve aggiornare, ossia un terzo di quelli da ciascuno gestiti alla data di emanazione del presente decreto.

3. La restituzione del deposito di cui al comma 1, lettera b), è riconosciuta fino ad un massimo del 0,25 per cento delle somme giocate; l'importo da restituire è calcolato sulla base della media su base annua delle percentuali mensili di apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno di riferimento purché uguale o superiore all'80 per cento; le comunicazioni dei contatori sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario e regolarmente acquisiti dal sistema centrale. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire è calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{(Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6 + ..... Pm12)*100}{12}$$

dove: **Pm 1,2,3...12** = percentuale mensile, per i mesi da gennaio a dicembre 2011, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei dati dei contatori trasmesse nel mese e gli apparecchi attivi. L'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,25 per cento delle somme giocate, viene riconosciuto in misura corrispondente alla percentuale, rispetto all'importo complessivo, pari alla media su base annua delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno 2011, purché tale media sia ricompresa nell'intervallo tra l'80 per cento ed il 100 per cento. La percentuale restituita è pertanto pari a quella effettivamente risultante dalla suddetta media su base annua.

4. Con successivo provvedimento del direttore per i giochi, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici dei punti di accesso oggetto di aggiornamento nonché il periodo di tempo entro il quale sarà attuata la sperimentazione della tecnologia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

### Articolo 3

#### Modalità operative di restituzione del deposito cauzionale

1. L'Ufficio 12° della Direzione per i giochi, acquisiti dalla banca dati gestita dal *partner* tecnologico SOGEI, i dati di cui all'articolo 2, provvede, nell'anno successivo a quello di riferimento a determinare gli importi dovuti ai sensi del presente decreto, dandone conto al concessionario interessato con opportuna comunicazione.
2. I concessionari possono presentare all'Ufficio 12° della Direzione per i giochi eventuali osservazioni nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa ai dati presi a base per il calcolo; AAMS procede, nei quindici giorni successivi al ricevimento delle deduzioni, alla valutazione delle suddette osservazioni ed all'eventuale ricalcolo. Le eventuali osservazioni potranno riguardare esclusivamente i dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo da restituire. Per la somma determinata dall'esito della descritta procedura non è previsto conguaglio.
3. L'importo corrispondente alla restituzione dell'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate nell'anno di riferimento, è imputato al capitolo di spesa 155 del Bilancio di AAMS.

Il presente decreto é inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza. ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 aprile 2011

Raffaele Ferrara

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLI MINISTERI  
ECONOMICI E FINANZIARI

IN DATA 20 MAGGIO 2011

REGISTRO 005 ECONOMIA E FINANZE

FOGLIO N° 181